



Sentenza. n. 51 /2024

**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**LA CORTE DEI CONTI**  
**SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE PER LA PUGLIA**

in composizione monocratica, nella persona del Giudice Cons. Carlo Picuno, all'esito della pubblica udienza svoltasi in data 6 marzo 2024, ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

sul ricorso iscritto al n. **36936** del registro di segreteria, proposto dal XX, nato a Bari il XX e residente in via Favaro snc a Palo del Colle (BA), XX, rappresentato e difeso dall'Avv. Gaetano Messuti (C.F. MSSGTN68L31E506N ), unitamente e disgiuntamente agli Avv.ti Giorgio Oliva (C.F. LVOGRG60B23E5061) e Gabriella Centonze (C.F. CNTGRL81S43E506C) ed elettivamente domiciliato in Lecce alla via Gabriele D'Annunzio n. 73, pec: [messuti.gaetano@ordavvle.legalmail.it](mailto:messuti.gaetano@ordavvle.legalmail.it), [giorgio-oliva@pec.it](mailto:giorgio-oliva@pec.it) [gabriella.centonze@ordavvle.legalmail.it](mailto:gabriella.centonze@ordavvle.legalmail.it) contro

- **I.N.P.S.** - Istituto Nazionale per la Previdenza Sociale, in persona del Presidente e legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso nel presente giudizio dall'avv.Fabiola Leone (LNEFBL73B46L400Y) giusta procura ad lites per atto del Dott. Roberto Fantini, Notaio in Roma, del 23.1.23 rep. N. 37590 Raccolta n. 7131, elettivamente domiciliato presso gli uffici dell'Avvocatura Regionale INPS in Bari alla Via N.Putignani n. 108 VISTO il D. Lgs. 26.8.2016 n. 174 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il ricorso;

ESAMINATI gli atti e i documenti tutti di causa;

UDITI nella pubblica udienza l'avv.Marcella Mattia su delega dell'avv.F.Leone per l'INPS, non comparso il ricorrente;

Ritenuto in

**FATTO E DIRITTO**

Con ricorso depositato in data XX il ricorrente, già Vice Ispettore della Polizia di Stato, congedato alla data del XX, titolare di pensione Inps n. XX, ha chiesto la riliquidazione del

trattamento pensionistico in godimento, conseguente all'applicazione dell'art. 54 del d.p.r. n. 1092/1973 per il calcolo della parte retributiva del trattamento di quiescenza, in conformità a quanto statuito dalle SS.RRR. di questa Corte con la sentenza n.1/2021. Il ricorrente evidenzia come la normativa, nel frattempo intervenuta a valenza interpretativa, nel riconoscere il diritto all'applicazione dell'aliquota del 2,44% per la parte retributiva della pensione, avrebbe portata retroattiva.

L'Inps ha rappresentato che, in conformità a quanto disposto dalla legge 30 dicembre 2021, n. 234 e dalla circolare INPS n. 44, del 23 marzo 2022, il trattamento pensionistico del sig. XX è stato riliquidato con provvedimento n. XX, emesso il XX con applicazione dell'aliquota del 2,44% limitatamente ai ratei pensionistici maturati dal 1° gennaio 2022 senza diritto alla corresponsione degli arretrati.

Con sentenza/ordinanza n. 660/2022 questo GU si è pronunciato in ordine al diritto del ricorrente alla riliquidazione della pensione con l'applicazione, sulle quote calcolate con il sistema retributivo, dell'aliquota annua del 2,44%, a decorrere dal 01 gennaio 2022, dichiarando la cessazione della materia del contendere, ed ha contestualmente disposto la sospensione del giudizio in ordine alla domanda vertente sul diritto alla corresponsione dei ratei a decorrere dal pensionamento ed antecedenti al gennaio 2022, alla luce del fatto che, con ordinanza n. 85/2021 questa Sezione giurisdizionale in composizione monocratica ha rimesso alla Corte costituzionale la questione di legittimità costituzionale della disposizione di cui all'art. 23, comma 5, della legge 121/1981, per contrasto con l'art. 3 della Costituzione, nella parte in cui, stante la sostanziale identità delle funzioni e dei compiti svolti dalle Forze di Polizia, non prevede che i criteri di calcolo del trattamento pensionistico, riferito alla quota retributiva della pensione, previsti dai commi 1 e 2 dell'art. 54 del medesimo TU, siano estesi in favore anche al personale della Polizia di Stato.

Con proprie memorie il ricorrente ha insistito per l'accoglimento della domanda di riconoscimento del diritto al calcolo degli arretrati.

Questo GU osserva che con sentenza n.33/2023, la Corte costituzionale ha dichiarato la non fondatezza della questione di legittimità costituzionale, sollevata da questa Sezione, della disposizione di cui all'art. 1, comma 4, della legge 395/1990, per contrasto con l'art. 3 della Costituzione, nella parte in cui, stante la sostanziale identità delle funzioni e dei compiti svolti dalle Forze di Polizia, non prevede che i criteri di calcolo del trattamento pensionistico, riferito alla quota retributiva della pensione, previsti dai commi 1 e 2 dell'art. 54 del medesimo TU, siano estesi in favore anche al personale della Polizia Penitenziaria.

Trattasi di argomentazioni, perfettamente riferibili anche al personale della Polizia di Stato, difficilmente confutabili e che avrebbero portato la Corte costituzionale a confermare l'orientamento anche con riferimento al caso di specie.

Va infatti evidenziato che con sentenza n.270/22, la stessa Consulta ha dichiarato non fondata la questione di legittimità, sollevata sempre da questa Sezione, degli artt. 13 e 32 del TU 1092/73, nella parte in cui non prevedono anche per i funzionari della Polizia di Stato il computo gratuito degli anni di durata legale del corso di laurea magistrale o specialistica richiesto ai fini dell'accesso alle rispettive carriere, previsto per gli ufficiali dei corpi militari dello Stato, proprio sul presupposto che *“In via generale, si deve escludere che la complessiva evoluzione normativa illustrata nell'ordinanza possa condurre a configurare nell'ordinamento il prospettato principio di piena omogeneità di regolazione fra personale militare e personale civile del comparto di pubblica sicurezza”*.

Alla luce di quanto sopra, per i ratei anteriori al 01 gennaio 2022, il trattamento pensionistico del ricorrente resta disciplinato dalle norme applicabili al personale ad ordinamento civile, con conseguente legittimità, almeno fino a tale data, dell'operato dell'I.N.P.S..

Sussistono i presupposti per la compensazione delle spese di lite, stante la fondatezza solo parziale della domanda.

### **PER QUESTI MOTIVI**

la Sezione Giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione Puglia, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando rigetta il ricorso. Spese compensate.

Così deciso, in Bari, all'esito della pubblica udienza svoltasi in data 6 marzo 2024.

IL GIUDICE

Cons. Carlo Picuno

Depositato in segreteria il 14/03/2024

L' Assistente Amministrativo

F.to digitalmente Dott.ssa Caterina Di Palma